



Città di Lugano
Amministrazione generale

Supporto autorità
Piazza della Riforma 1
6901 Lugano
Switzerland

t. +41 58 866 70 11
cancelleria@lugano.ch
www.lugano.ch

Risoluzione municipale
del 3 settembre 2026

E-mail
Città di Lugano, C.P. 1670, 6901 Lugano

Onorevole Signor
Alain Bühler

Lugano, 4 settembre 2026

Interrogazione no. 1627 - "AIL SA: per il Municipio lo statuto è diventato facoltativo?"

Onorevole Signor Bühler,

in riferimento alla sua interrogazione no. 1267 del 22 luglio 2026, presentata unitamente ad altri cofirmatari, rispondiamo di seguito puntualmente alle domande poste.

1. *Il Municipio conferma di aver deciso di mantenere Filippo Lombardi nel Consiglio di amministrazione di AIL SA dopo il compimento dei 70 anni? Quando, con quale atto formale e sulla base di quale competenza è stata assunta questa decisione?*

Il Municipio ha esaminato la questione relativa al compimento del settantesimo anno di età da parte dell'On. Filippo Lombardi, ma non ha adottato alcun atto volto a prorogarne il mandato o a derogare allo statuto.

La designazione dei rappresentanti del Comune nel Consiglio di amministrazione di AIL SA compete al Consiglio Comunale. Con risoluzione del 12 maggio 2025, il Legislativo ha confermato l'On. Filippo Lombardi per un secondo mandato. Su tale base, l'Assemblea generale straordinaria di AIL SA del 25 giugno 2025 lo ha nominato per il periodo dal 14 settembre 2025 a settembre 2029.

La questione sottoposta al Municipio non era quindi se autorizzare una nuova permanenza oltre i 70 anni, bensì se il compimento di tale età determinasse automaticamente la cessazione di un mandato quadriennale validamente conferito. Alla luce del testo statutario considerato nel suo insieme, della procedura di nomina e della sua applicazione storica, il Municipio ha concluso che non si è prodotta una decadenza automatica dalla carica e che, di conseguenza, non occorre adottare un nuovo atto di nomina o di proroga.

2. *Su quale base statutaria il Municipio ritiene possibile la permanenza nel CdA oltre i 70 anni? Come concilia questa lettura con il testo dell'articolo 19 e con i lavori preparatori del Consiglio comunale tra il 1999 e il 2000, che qualificarono espressamente tale soglia come «età massima di appartenenza» e non come semplice criterio di nomina? Il Municipio ha la facoltà di prevaricare lo Statuto e la volontà del Legislativo?*

Il Municipio non rivendica alcuna facoltà di derogare allo statuto né di prevaricare la volontà del Consiglio Comunale. Rileva tuttavia che l'art. 19 deve essere interpretato nella sua interezza e alla luce non soltanto di una singola espressione contenuta nei lavori preparatori, ma anche dell'applicazione concreta che della disposizione è stata data fin dai primi anni di vita di AIL SA.



L'art. 19 stabilisce, da un lato, che i Consiglieri restano in carica quattro anni e, dall'altro, che sono rieleggibili per un massimo di tre mandati, fino al compimento del settantesimo anno di età. La formulazione non precisa espressamente che il raggiungimento dei 70 anni durante un mandato ne provochi la cessazione immediata; in particolare, non utilizza espressioni quali «decadono» o «cessano di diritto». È quindi possibile coordinare le due prescrizioni nel senso che il limite d'età operi quale limite alla nomina o alla riconferma di chi abbia già compiuto 70 anni, senza interrompere un mandato quadriennale conferito prima di tale soglia.

È vero che il rapporto dell'11 gennaio 2000 della Commissione speciale sul messaggio municipale no. 5457 parlava di aumento dell'«età massima di appartenenza» al Consiglio di amministrazione da 65 a 70 anni. Tale elemento depone, isolatamente considerato, a favore di una lettura restrittiva. Non può però essere separato dalla successiva applicazione della disposizione da parte dello stesso Consiglio Comunale.

In proposito si rammenta quanto concretizzatosi con la nomina del primo Consiglio di amministrazione dopo la costituzione della società anonima. Davide Enderlin era membro della Commissione speciale che elaborò il rapporto, pur non essendone il relatore. Il 27 marzo 2000 fu nominato nel primo Consiglio di amministrazione di AIL SA all'età di 64 anni. Il 19 luglio 2004, quando aveva 68 anni, il Consiglio Comunale lo riconfermò per un ulteriore mandato quadriennale, che egli portò a termine nel 2008, all'età di 72 anni. Il Legislativo sapeva dunque, al momento della riconferma, che il mandato si sarebbe concluso dopo il compimento dei 70 anni.

Non si tratta, in senso tecnico, di un'interpretazione autentica dello statuto, che richiederebbe un atto formale dell'organo competente. Si tratta però di un elemento storico e istituzionale di particolare rilievo: la disposizione fu applicata, a breve distanza dalla sua adozione e nei confronti di un membro della Commissione che aveva partecipato alla sua elaborazione, nel senso di consentire il completamento del mandato iniziato prima dei 70 anni. Questa applicazione concreta contraddice l'idea che il compimento del settantesimo anno determini necessariamente e automaticamente la decadenza dalla carica. Su questa base, il Municipio ritiene che la lettura secondo cui il limite opera al momento della nomina o della riconferma, lasciando impregiudicata la durata quadriennale del mandato già conferito, sia giuridicamente sostenibile e coerente con la prassi istituzionale formatasi sin dall'origine di AIL SA.

A testimonianza di questa prassi istituzionale formatasi sin dall'origine e dell'interpretazione data all'applicazione dell'art. 19 – vale a dire che i Consiglieri restano in carica quattro anni, che sono rieleggibili per un massimo di tre mandati, fino al compimento del settantesimo anno di età e che il raggiungimento dei 70 anni durante un mandato non provoca la cessazione immediata – si conferma l'esistenza di altre due nomine per le quali due membri del Consiglio di amministrazione di AIL SA che al momento della nomina del Consiglio Comunale non avevano compiuto i 70 anni, hanno a tutti gli effetti portato a termine il loro mandato all'età di 72 e rispettivamente 74 anni.

3. *Come giustifica il Municipio il cambiamento rispetto a quanto dichiarato dal Sindaco il 12 maggio 2025, quando indicò la riconferma come limitata «sino al compimento del 70esimo anno d'età» e definì tale limite il «termine dell'attività»? Quale elemento giuridico o fattuale è mutato nel frattempo?*

Le dichiarazioni rese dal Sindaco il 12 maggio 2025 riflettevano una delle possibili letture dell'art. 19, ossia quella secondo cui il compimento del settantesimo anno avrebbe determinato la cessazione dalla carica. Esse non erano tuttavia parte del dispositivo della risoluzione adottata dal Consiglio Comunale, che ha confermato l'On. Filippo Lombardi per un secondo mandato senza fissare una scadenza anticipata, né della successiva deliberazione dell'Assemblea generale, che ha disposto la nomina per il quadriennio 2025-2029.

Il testo statutario non è mutato. È stata invece approfondita la sua applicazione storica e, in particolare, è stato ricostruito il precedente di Davide Enderlin. Tale elemento, unito alla durata quadriennale espressamente prevista dall'art. 19, ha condotto a una valutazione più completa rispetto a quella espressa oralmente nel maggio 2025. Il Municipio riconosce pertanto che le dichiarazioni rese in quella sede erano formulate in termini netti e le precisa nel senso esposto nelle presenti risposte: il raggiungimento dei 70 anni impedisce una successiva nomina o riconferma, ma non comporta necessariamente la cessazione automatica del mandato quadriennale validamente iniziato prima di tale data.

4. *Con lettera del 24 giugno 2026 qui allegata il Municipio ha scritto di non aver avviato alcuna procedura, rinviando a valutazioni future. Quando è stata effettivamente assunta la decisione poi riportata dalla stampa? Per quale ragione il Consiglio comunale non ne è stato informato direttamente, ma l'ha appresa dai media?*

Con lettera del 24 giugno 2026 il Municipio ha correttamente indicato di non avere avviato alcuna procedura di sostituzione. In quel momento la questione era ancora oggetto di approfondimento; le successive valutazioni hanno portato alla conclusione che, non essendosi prodotta una vacanza della carica, non vi fosse alcuna procedura da avviare né alcun nuovo atto di nomina da sottoporre al Consiglio Comunale.

Non è stata quindi adottata una decisione costitutiva di proroga del mandato. Il Municipio ha preso atto della perdurante efficacia della nomina deliberata nel 2025. Le notizie apparse sui media hanno riferito dell'esame politico e giuridico della questione, non di un atto di nomina o di deroga allo statuto.

Ciò premesso, considerata la rilevanza istituzionale del tema e la precedente dichiarazione resa in Consiglio Comunale, il Municipio prende atto che una comunicazione diretta e più tempestiva al Legislativo avrebbe evitato l'impressione che una decisione fosse stata assunta e resa nota unicamente attraverso la stampa.

5. *Il Municipio conferma l'esistenza di due pareri giuridici contrastanti? Da chi e quando sono stati commissionati, con quali quesiti e con quali conclusioni? Entrambi hanno esaminato i lavori preparatori del 1999-2000? Quale ha deciso di seguire il Municipio e per quali ragioni? È disposto a renderli pubblici integralmente?*

Il Municipio è in possesso di un unico approfondimento giuridico interno, elaborato dalla Divisione Affari giuridici a supporto delle valutazioni dell'Esecutivo. Non risultano pertanto due pareri giuridici formalmente commissionati dal Municipio con conclusioni contrastanti. L'approfondimento ha preso in considerazione il testo dell'art. 19 e i lavori preparatori del 1999-2000.

Le ulteriori valutazioni svolte in seno al Municipio hanno riguardato anche la procedura di nomina, la durata quadriennale del mandato e l'applicazione storica della disposizione, compreso il precedente Enderlin.

Trattandosi di un documento interno preparatorio alla formazione della volontà dell'Esecutivo, esso non è stato allestito quale atto destinato alla pubblicazione. Le considerazioni determinanti e le conclusioni alle quali è giunto il Municipio sono comunque esposte nelle presenti risposte.

6. *Il Municipio conferma l'esistenza dei tre precedenti citati dalla stampa? Di quali casi si tratta, quali disposizioni statutarie erano applicabili e per quanto tempo le persone interessate rimasero in carica oltre il limite? Su quale fondamento una prassi eventualmente contraria allo statuto potrebbe giustificare un'ulteriore deroga?*

Le verifiche documentali e così come precedentemente indicato hanno consentito di ricostruire l'esistenza di tre precedenti che testimoniano l'interpretazione data all'art. 19, vale a dire che i consiglieri restano in carica quattro anni, che sono rieleggibili per un massimo di tre mandati, fino al compimento del settantesimo anno di età e che il raggiungimento dei 70 anni durante un mandato non provoca la cessazione immediata del mandato.

Questi precedenti non vengono invocati come facoltà di derogare allo statuto né come sanatoria di una sua violazione, ma assumono rilievo - in particolare il precedente relativo alla nomina del primo Consiglio di amministrazione dopo la costituzione della SA e successiva riconferma - quale elemento interpretativo della disposizione e mostrano che il Consiglio Comunale, pochi anni dopo averla approvata, riconfermò consapevolmente per quattro anni una persona che avrebbe raggiunto i 70 anni durante il mandato. Trattasi dunque un'applicazione istituzionale concreta e coerente con la lettura secondo cui la soglia limita la nomina o la riconferma dopo il compimento dei 70 anni, ma non tronca un mandato già iniziato.

7. *Poiché il mandato è cessato per raggiungimento del limite d'età nel maggio 2026, il Municipio ha verificato le conseguenze della permanenza di un membro privo di titolo statutario sulla validità delle decisioni assunte da allora con la sua partecipazione e sulle indennità corrisposte dopo tale data? Entro quale termine intende ripristinare una composizione del CdA conforme all'articolo 19?*

Il Municipio non condivide la premessa secondo cui il mandato dell'On. Filippo Lombardi sarebbe cessato automaticamente nel maggio 2026. Per le ragioni illustrate, la nomina deliberata nel 2025 conserva i propri effetti fino alla scadenza del mandato nel settembre 2029.

Non vi è pertanto un membro privo di titolo statutario, né sussiste un motivo per ritenere invalide, per questa sola ragione, le deliberazioni alle quali egli ha partecipato o prive di causa le indennità corrisposte per l'attività effettivamente svolta.

Anche nell'ipotesi di una diversa interpretazione del limite d'età, l'eventuale irregolarità della posizione di un singolo componente non comporterebbe automaticamente la nullità di tutte le deliberazioni collegiali adottate nel frattempo; una simile conseguenza richiederebbe una specifica base giuridica e una valutazione concreta delle singole decisioni.



Poiché il Municipio ritiene conforme allo statuto l'attuale composizione del Consiglio di amministrazione, non vi è alcun termine entro il quale procedere a un suo «ripristino». Resta fermo che, alla scadenza del mandato in corso, l'On. Filippo Lombardi non potrà essere ulteriormente riconfermato, avendo già superato il limite d'età previsto dall'art. 19. In conclusione, quale considerazione di carattere generale, si rammenta inoltre che, fintanto che un membro del Consiglio di amministrazione non rassegni le proprie dimissioni o non venga revocato dall'Assemblea generale - unica autorità competente a disporre la revoca ai sensi dell'art. 705 CO - egli rimane, a tutti gli effetti, membro del Consiglio di amministrazione.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della risposta al presente atto ammonta complessivamente a tre ore.

Voglia gradire, Onorevole Signor Bühler, l'espressione dei nostri migliori saluti.

Per il Municipio

Il Sindaco



Michele Foletti



Il Segretario comunale



Robert Bregy